MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 novembre 2019, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svolta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015, richiesto dalla STEFANEL SPA in A.S., finalizzato alla richiesta di CIGS ai sensi dell'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93.

Sono presenti:

- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: la Dott.ssa Maria Cristina Gregori;
 per la Regione Lombardia: il Dott. Antonio Genova;
- per STEFANEL SPA IN A.S il Commissario Avv. Raffele Cappiello ed i Consulenti legali dell'Amministrazione Straordinaria Avv.ti Sara Fiorucci e Patrizio Bernardo, i Dott.ri Alessandro Floris e Riccardo Bagolin;
 per Assindustria Veneto –Centro: Il Dott. Andrea Zappia;
- per FILCTEM CGIL Veneto Il Sig Christian Iannicelli e CGIL Regionale Veneto: Tiziana Basso;
 per FISASCAT CISL NAZIONALE la sig.ra Elena M. Vanelli, FILCAMS CGIL Veneto la Sig.ra Margherita Grigolato su delega della FILCAMS Nazionale;
- per RSU i sig.ri Fabrizio Zoldan e Marco Pancino.

PREMESSO CHE

1. Stefanel in A.S. ha inoltrato istanza di esame congiunto ex art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 e, pertanto, le Parti sono state convocate presso questo Ufficio in data odierna.
2. Nel corso della presente riunione i referenti aziendali hanno dichiarato quanto segue:
 - Stefanel Spa con sede legale in Ponte di Piave (TV) e punti vendita dislocati sul territorio nazionale, è una società per azioni che ha come oggetto sociale la produzione ed il riconoscimento anche al dettaglio di maglierie e di articoli di abbigliamento in genere con un organico complessivo pari a n. 218 unità lavorative compreso un dirigente. L' azienda applica il CCNL tessile industria ed il CCNL terziario confcommercio.
 - La Società, in data 14 dicembre 2018, depositava presso il Tribunale di Treviso, domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, L.F. e la stessa veniva ammessa alla relativa procedura con decreto depositato in data 8 gennaio 2019 con cui venivano nominati Commissari Giudiziali il Dott. Dino Biasotto, il Prof. Avv. Danilo Galletti e il Dott. Pier Giorgio Cecchini.
 . In data 7 febbraio 2019, nell'ambito di detta procedura di concordato preventivo, la Società e le Organizzazioni Sindacali sottoscrivevano, presso questo ufficio, un verbale di accordo avente ad oggetto il ricorso ad un trattamento di CIGS per crisi aziendale della durata di dodici mesi in favore di n. 269 unità lavorative occupate presso i molteplici punti vendita dislocati sul territorio nazionale. Contestualmente le Parti sottoscrivevano un accordo di ricollocazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 bis del D.Lgs. 148/2015

- Con Decreto Direttoriale del 20 marzo 2019, la competente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione riconosceva il trattamento di CIGS per crisi aziendale richiesto dalla STEFANEI Spa per il periodo dall'11 febbraio 2019 al 10 febbraio 2020.
- In data 12 giugno 2019, Stefanel Spa depositava innanzi al Tribunale di Venezia una istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi del D.lgs n.270/99 con conseguente richiesta di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria.
- Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 85 pubblicata in data 8 luglio 2019, dichiarava lo stato di insolvenza di Stefanel Spa.
- Con Decreto emanato in data 12 settembre 2019, il Tribunale di Venezia ammetteva la società alla procedura di Amministrazione Straordinaria affidando all'Avv.to Cappiello, l'amministrazione ordinaria della stessa fino alla nomina del Commissario Straordinario intervenuta il 19 settembre 2019 con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
- Alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, l'organico in forza alla Procedura era pari a n. 218 unità lavorative occupate presso le sedi e i punti vendita dislocati sul territorio nazionale.

3. Il Commissario ha, inoltre, dichiarato che la Società sta adottando ogni iniziativa necessaria al fine di salvaguardare l'intero compendio aziendale e massimizzare il valore del proprio patrimonio in vista della cessione dei complessi analizzando le migliori modalità (una o più procedure competitive) finalizzate alla selezione dei potenziali acquirenti aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio di impresa.
4. La Regione Lombardia manifesta la propria disponibilità a sostenere con azioni di politica attiva i lavoratori coinvolti mediante gli strumenti Dote Unica lavoro e Azioni di rete per il Lavoro di cui rispettivamente agli artt. 17 bi e, 17 ter della L.R. 22 del 2006 in rispetto delle condizioni che ne regolano l'accesso.
5. CGIL Veneto riferisce di analoghi percorsi di politiche attive già attivati dalla Regione Veneto di per i quali i lavoratori interessati potranno optare.
6. All'esito dell'incontro odierno, le Parti si sono confrontate in ordine alla procedura di amministrazione straordinaria ed al fine di accompagnare l'attività commissariale, garantendo una salvaguardia dei livelli occupazionali, hanno ritenuto necessario il ricorso alla CIGS, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993

VISTO

L'art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015 e la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 28/11/2017.

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1 Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2 Il commissario Straordinario, tenuto conto della previsione di cui all'art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015, inoltrerà istanza di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/93, a far data dall'8 luglio 2019, ovvero dalla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, per tutta la durata dell'attività commissariale.
3 Il trattamento verrà richiesto per un numero massimo di 217 unità lavorative come individuate nell'elenco allegato al presente verbale.

4 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015, la Parti concordano che, in considerazione dell'attuale situazione aziendale descritta in premessa, non è possibile fare ricorso al Contratto di Solidarietà ex art. 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n.148/2015.

5 I lavoratori saranno sospesi in CIGS fino ad un massimo di zero ore ed i criteri di individuazione dei lavoratori da coinvolgere nel ricorso alla CIGS saranno correlate alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali connesse all'Amministrazione Straordinaria.

6 Compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, si farà ricorso alla rotazione tra i lavoratori. Le tempistiche della rotazione verranno monitorate tra le Parti a livello locale.

7 La Procedura anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

8 Il Commissario ha quantificato, il costo complessivo delle misure di esonero di cui alla disposizione normativa ex art. 43 bis del D.L. n. 109/2018, introdotto dalla legge di conversione n. 130/2018, ed alla citata circolare ministeriale n. 19 dell'11.12.2018 nell'importo pari a Euro 10.500,00 relativamente alle quote TFR imputabile all'anno 2019 e nell'importo di Euro 22.500,00 imputabili all'anno 2020. A titolo di contributo di licenziamento il costo è pari ad euro 45.115,65 per il 2019 e per il 2020 euro 153.694,50.

9 Le Parti effettueranno incontri di verifica in sede locale, su richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare il complessivo andamento della CIGS fermo restando l'impegno dell'azienda ad informare preventivamente i nazionali dell'utilizzo della CIGS nell'ambito della rete vendita.

ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE
(Art. 24 bis del D.Lgs. n. 148/2015)

Le Parti sono, altresì, addivenute, in data odierna, alla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, ai sensi dell'art. 24 bis del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall'art. 1, comma 136, della legge n. 205/2017.

VISTO

- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Anpal n. 11 del 7/6/2018;
- la nota ANPAL del 23/07/2018 (prot. n. 9352)

1. Le Parti hanno definito il relativo accordo con cui viene individuato l'ambito aziendale ed i profili professionali interessati al ricorso all'assegno di ricollocazione, secondo i codici istat ivi riportati.
2. Le Parti, altresì, intendono richiamare quanto espressamente previsto nella citata circolare n. 11 del 7/6/2018 che prevede che al termine del periodo, il servizio è "prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi – previo accordo tra il lavoratore interessato e l'ente erogatore del servizio, nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione *salariale, l'intero ammontare dell'assegno*".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo tra le Parti, dichiara concluso con

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

esito positivo l'esame congiunto di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015.
Questo Ufficio, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e della Formazione per l'espletamento della fase istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO
DELLE POLITICHE SOCIALI

STEFANEL in A.S.

REGIONE LOMBARDIA

OO.SS.

RSU

Allegato al verbale di Accordo
per il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale
sottoscritto in data 25.11.18 **tra l'azienda** STEFANEL S.p.A. in A.S. **e le organizzazioni sindacali** FISASCAT-CISL/FILCREM CGIL/CGIL VENETO/FILCAMS CGIL

"Accordo di ricollocazione ai sensi dell'art.24bis del d.lgs. 148/2015""

ESTREMI DELL'ACCORDO PER IL RICORSO ALLA CIGS
Denominazione Azienda: STEFANEL S.p.A. in AMMINISTR. STRAORDINARIA
Codice fiscale / Partita IVA: 01413840261
Verbale di accordo sottoscritto in data: 25 NOVEMBRE 2018
Causale concessione CIGS: riorganizzazione aziendale crisi aziendale X AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Periodo per il quale è stata richiesta la CIGS: dal 8 LUGLIO '18 al TERMINE ATTIVITÀ COMMISSARIALE
Numero massimo di lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale: 257

Le parti, visti:

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";
- l'art. 24-bis del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, introdotto dall'art. 1, comma 136, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 che, al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, dispone che la procedura di consultazione cui è tenuta l'impresa ai fini della concessione dell'intervento straordinario possa concludersi con un accordo, che preveda un apposito piano di ricollocazione con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero;
- la Delibera n. 14 del 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione di ANPAL ha approvato il documento "Modalità operative dell'assegno di ricollocazione",

non prevedendo l'azienda il completo recupero occupazionale, convengono di ricorrere all'**Assegno di ricollocazione di cui l'art. 24-bis del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, per gli ambiti e i profili professionali di seguito specificati e quantificati.**

Unità produttiva					
	Unità organizzativa 1 *(specificare)*	Unità organizzativa 2 *(specificare)*		Unità organizzativa m *(specificare)*	totale
Profilo a *(Codice Istat quinto digit - specificare)*	*numero*				
Profilo b *(Codice Istat quinto digit - specificare)*					
Profilo n *(Codice Istat quinto digit - specificare)*					
totale					

(Riprodurre la tabella in caso di ulteriori unità produttive interessate dall'Accordo)

Ulteriori annotazioni:

SI ALLEGA DETTAGLIO DELLE FUNZIONI E RELATIVI CODICI ISTAT

Luogo e data ROMA, 25 LUGLIO 2018

Per l'Azienda

Per le OO.SS. FISASCAT - CISL

FILCEM - CGIL

CGIL VOLATA

FILCAMS CGIL

RSU PANCITO

RSU ZOLDANI